

## Esenzione canone RAI: ecco il nuovo modello di dichiarazione di non detenzione TV

Data Articolo: 10 Aprile 2017

Autore Articolo: Giovanni Fanni

L'Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento n. 39345 del 24 febbraio 2017, ha approvato il nuovo modello utile per presentare domanda di **esenzione canone RAI 2017**, con le relative istruzioni e specifiche tecniche.

Fino al 25 aprile 2017 sarà ancora possibile presentare domanda ed ottenere l'esenzione canone RAI utilizzando il vecchio modello di dichiarazione sostitutiva, ma a partire da quella data non saranno più ammessi modelli difformi da quello approvato dal Provvedimento in commento.

Nel **quadro A** della dichiarazione sostitutiva, il contribuente può dichiarare alternativamente:

- la non detenzione di un apparecchio TV, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica, in alcuna delle abitazioni in cui il dichiarante è titolare di utenza elettrica;
- la non detenzione di un ulteriore apparecchio televisivo oltre a quello per il quale è stata precedentemente presentata una denuncia di cessazione dell'abbonamento per suggellamento, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica, in alcuna delle abitazioni in cui il dichiarante è titolare di utenza elettrica.

Nel **quadro B** della dichiarazione sostitutiva, in cui il titolare di utenza elettrica può comunicare che il canone non deve essere addebitato in quanto pagato da altro componente della stessa famiglia anagrafica, è stato introdotto il campo "**data inizio**", nel quale deve essere indicata la data in cui ricorrono i **presupposti** che si stanno dichiarando.

Le dichiarazioni sostitutive potranno essere presentate in ogni giorno dell'anno e produrranno effetti, ai fini della determinazione del canone dovuto, in base alla **data di decorrenza dei presupposti attestati**:

- se i presupposti ricorrono al 1° giorno di ciascun semestre, il canone non è dovuto a partire dal semestre medesimo;
- se i presupposti ricorrono dal 2 gennaio al 1° luglio dell'anno di presentazione della dichiarazione sostitutiva, il canone non è dovuto a partire dal secondo semestre dell'anno;
- se i presupposti ricorrono da una data successiva al 1° luglio, il canone non è dovuto a partire dal primo

semestre dell'anno successivo.

Infine, nel **quadro C**, il contribuente potrà presentare una dichiarazione di variazione dei presupposti rispetto ad una comunicazione precedentemente fornita all'agenzia delle entrate (es: in caso di successivo acquisto di un apparecchio TV).

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN

<http://giovannifanni.blogspot.com/>

<http://www.studiofanni.net/>